



## AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA del SENATO 3.7.2019

### Osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane sull'introduzione della nuova fattispecie di reato c.d. "Revenge Porn"

Nello scorso mese di giugno l'UCPI aveva già inviato le sue osservazioni sul **DISEGNO DI LEGGE 1200** avente ad oggetto – all'art. 10 - l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per reprimere la divulgazione non consensuale di immagini intime.

Al di là della collocazione sistematica, su cui ci si era già espressi, ma che non rappresenta la criticità principale, si richiamano le riflessioni proposte.

Quanto ai nuovi disegni di Legge, pur apprezzando le previsioni in materia di prevenzione, nonché la tutela verso i gestori delle piattaforme che solitamente vengono utilizzate per la diffusione del materiale oggetto delle iniziative in discussione, nuove criticità vengono colte ed altre vengono riproposte.

#### **DDL 1076**

##### **Art. 1**

**Condotta:** E' ancora una volta – criticabile l'espressione semantica che connota le immagini o i video oggetto della tutela. Il riferimento ad un contenuto "sessualmente esplicito" è destinato – come già segnalato- a generare non pochi equivoci, la cui soluzione, com'è intuibile, è destinata ad essere risolta dall'interpretazione giurisprudenziale, in spregio del principio di riserva di legge e tassatività, sanciti dall'art. 25, comma II, Cost. D'altra parte, pare che gli stessi formulatori abbiano colto i testé ricordati rischi con l'introduzione di un comma apposito, indicato con il numero 2, che peraltro ripete, senza nulla aggiungere, il concetto generico ed indeterminato di cui al comma 1, ovvero quello di "attività sessuali esplicite".

Si ritiene allora più rispettoso dei principi innanzi evidenziati un riferimento specifico ad "atti sessuali" in senso stretto o a parti intime del corpo della persona.

**Elemento psicologico:** La fattispecie è costruita a "dolo specifico", nel senso che la condotta deve essere posta in essere "al fine di provocare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore, di isolamento", con esclusione di condotte che provocherebbero stati d'animo altrettanto degni di tutela, quali la vergogna ed altre poste in essere senza la manifesta e percepibile finalità di recare nocimento alla persona offesa così privando –di fatto- il nucleo centrale della condotta illecita ravvisabile nella mancanza di consenso delle persone coinvolte, giacché è proprio l'assenza di tale consenso che esprime il significato di disvalore del comportamento che s'intende incriminare.

**Circostanze:** Molto complesso appare l'inserimento della circostanza aggravante della causazione non voluta della morte della persona offesa. Qui qualificata espressamente come aggravante, trascura la portata dell'art. 586 c.p., che già esiste e che richiede un'imputazione colposa, come del delitto di istigazione o aiuto al suicidio.

Si è infine fermamente contrari alla previsione del divieto di bilanciamento delle circostanze (comma 5).

Già si è espressa la ferma convinzione che la previsione di pene elevate sia di per sé incongrua, e pertanto contraria al principio costituzionale sancito dall'art. 27 Cost. Si tratta – a ben vedere - di un'impostazione carcerocentrica dei comportamenti umani, che mal si concilia con le

#### **Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



Convenzioni Internazionali e le Direttive Europee sul contrasto alla violenza di genere che invitano gli Stati membri ad implementare i percorsi di reinserimento nella società e di sostegno psicologico, nonché progetti seri e strutturati finalizzati alla prevenzione prima ancora che alla repressione.

**Procedibilità:** corretta la previsione della procedibilità a querela, ma per evitare disfunzioni e “confusioni” del sistema della procedibilità –che potrebbero avere un risvolto negativo sulle persone offese - è più corretto mantenere il termine ordinario di 3 mesi, nonché la possibilità di remissione.

#### **Art. 2**

Corretto ed apprezzabile prevedere degli obblighi in capo ai gestori delle piattaforme, ma la formulazione diventerebbe molto più chiara con l’indicazione, più immediata e semplice, de “la persona offesa da taluno degli atti di cui all’articolo 612 ter ”, con collocazione sistematica successiva, oppure nel Codice Privacy.

### **DDL 1134**

#### **Art. 1**

**Condotta:** la descrizione, ancorché casistica, è migliore di quella del ddl. 1076.

Si pone un tema di individuazione dell’offesa poiché il nucleo di tutela viene concentrato sulla violazione della segretezza. Un rischio di assoluta indeterminazione si ha poi con il rimando al concetto di “rappresentazioni di carattere sessuale,” nonché a quello di “ragionevole aspettativa”.

#### **Comma 2:**

La prima circostanza appare totalmente inutile ed è, a ben vedere, una ripetizione del comma 1.

La numero 3) comporta un problema di prova, così come il numero 6) è una pleonastica ripetizione del numero 5)

Quanto alla **procedibilità**, valgono le considerazioni sviluppate con riferimento al DDL 1076

### **DDL 1166**

In generale, la collocazione della norma nel codice privacy non convince. Se di *revenge porn* si parla, il nucleo essenziale dell’offesa non sta nella tutela della riservatezza, ma della libertà morale della vittima.

Poiché la tutela della riservatezza è accessoria rispetto a quella della persona ancora più opportuna si ritiene la collocazione nel codice penale, come i precedenti ddl.

Da aggiungere che, rispetto al solo profilo di offensività, la pena è troppo elevata (da due a cinque anni).

**Condotta:** così come costruita, non prevede la comunicazione “singola”, nè l’ulteriore diffusione da parte di chi non abbia realizzato l’immagine.

Si rimanda alle osservazioni già sviluppate e quindi:

- sul dolo specifico;
- sul rimando al mancato consenso della persona offesa;



- sul delitto aggravato dall'evento di cui al comma 3. Il richiamo è al rispetto alla previsione costituzionalmente imposta di coefficienti soggettivi effettivi di imputazione (art. 586 c.p.)
- sul divieto del giudizio di bilanciamento di circostanze (art. 3)

**Profili processuali:** la concezione carcere-centrica impone una ferma critica sulla preclusione di accedere al cd. "patteggiamento allargato"

#### **Art. 2**

Si ritiene opportuna ed auspicabile, come già detto, una tutela rivolta direttamente ai gestori delle piattaforme.

La formulazione, peraltro, è confusa, prevedendo richiami poco chiari ai soggetti minorenni a seconda dell'età. Più semplice ed immediata una formulazione che rimandi alla persona offesa.

Un'ipotesi potrebbe essere: *"La persona offesa dal reato di cui all'art. 612 ter c.p. e, in caso di minore degli anni 16, il genitore, il tutore o altro soggetto esercente la responsabilità su di esso può inoltrare al titolare del trattamento..... .."*

### **CONSIDERAZIONI COMUNI**

#### **L'espresso consenso**

E' questione comune a tutti i disegni di legge presentati che espone a complessi problemi di prova. Ebbene, sul piano più generale, induce – in chiave sociale – un irrigidimento ed una burocratizzazione dei rapporti personali e financo intimi non ragionevole. Se si vuole essere coerenti al profilo di tutela che viene rivendicato nelle relazioni ai ddl, allora si dovrebbe prescindere dalla richiesta dell'espresso consenso.

E' infatti più naturale pensare che il dissenso alla diffusione, divulgazione, cessione sia da ritenersi presunto (vista la natura delle immagini di cui si tratta). Viceversa, qualora non vi sia opposizione all'ostensione delle proprie immagini, anche intime, il responsabile potrà in ogni caso giustificare la propria condotta con la scriminante del consenso dell'avente diritto.

Tenuto conto di queste considerazioni, il testo del nuovo delitto potrebbe essere il seguente:

#### **Diffusione illecita di materiale attinente alla sfera sessuale.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, o concorso a realizzarli o a sottrarli, invia, divulga, cede, pubblica o diffonde immagini o video aventi ad oggetto atti sessuali, veri o simulati, o comunque raffiguranti parti intime del corpo delle persone rappresentate è punito con la reclusione da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e con la multa da euro \_\_\_\_\_ a euro \_\_\_\_\_.

La pena è aumentata se i fatti di cui al comma precedente sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è della reclusione da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ se i fatti di cui al primo comma sono commessi a danno di un minore o di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si precede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al terzo comma.

La Giunta